

Visto che la società Dak Betting S.r.l. ha ceduto alla società F.G. S.r.l. in data 23 luglio 2010, con atto pubblico a firma del notaio Lubrano di Ricco (distretto notarile di Mantova), la piena ed esclusiva proprietà dei rami d'azienda siti in Castiglione delle Stiviere (Mantova), alla via Pergolesi 32/36 aventi ad oggetto, tra l'altro, l'attività relativa alla raccolta di scommesse ippiche della concessione suindicata;

Vista la nota prot. n. 2011/3549/Giochi/SCO del 1° febbraio 2011, indirizzata alla Dak betting S.r.l. con cui si richiedeva il rinnovo della garanzia, e viste le successive note prot. n. 2011/43286/Giochi/SCO del 3 novembre 2011 e prot. n. 2011/47145/Giochi/SCO del 29 novembre 2011, inviate anche alla società cessionaria F.G. s.r.l., con le quali si invitava a presentare idonea garanzia, dato che l'attività di raccolta veniva effettuata in assenza di copertura fidejussoria;

Considerato che con le predette note è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione prevista dal citato art. 17, comma 1, a motivo del mancato versamento della garanzia quale requisito imprescindibile per il regolare svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse, con l'invito a provvedere, entro dieci giorni, previo distacco dal Totalizzatore nazionale;

Considerato che la Dak Betting S.r.l., a fronte della nota prot. n. 2011/43286/Giochi/SCO del 3 novembre 2011, ha presentato memoria scritta ex art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riconoscendo l'avvenuta scadenza della polizza fidejussoria e rappresentando al contempo l'impossibilità di presentarne una nuova vista l'intervenuta cessione di azienda alla F.G.S.r.l.;

Considerato che neanche la società F.G. S.r.l. ha presentato la polizza fidejussoria richiesta e che, pertanto, la cessione deve ritenersi improduttiva di effetti ai fini amministrativi, rimanendo la titolarità della concessione sportiva n. 3157 in capo alla società Dak Betting S.r.l.;

Considerato che la polizza fidejussoria costituisce requisito imprescindibile per il regolare svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse, poiché posta a garanzia non solo del corretto e tempestivo versamento dell'imposta e del canone di concessione, ma anche dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da parte del concessionario nei confronti degli scommettitori;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la revoca:

della convenzione di concessione n. 3157 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con la società Dak Betting S.r.l., con sede legale in via Acerbi, 35 - Mantova, operante nel comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

*Il direttore:* TAGLIAFERRI

12A01549

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2011.

**Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), anno 2011.**  
(Decreto n. 955/RIC).

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (L.F. 2007) e in particolare:

il comma 870 che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), a Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

il comma 872 che detta le procedure per l'emanazione di apposito decreto di ripartizione del FIRST da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca;

il comma 873 che detta le procedure per l'emanazione da parte dello stesso Ministro di apposito regolamento per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del FIRST nonché il rinvio all'applicazione delle vigenti disposizioni nelle more della entrata in vigore del predetto regolamento;

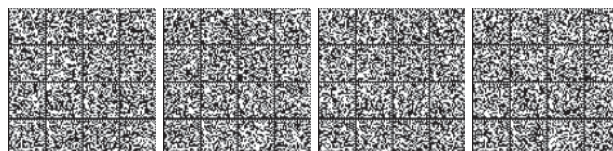
Visto l'art. 2 della legge 24.12.2007 n. 244 (L.F. 2008) e in particolare il comma 313 che prevede che una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento del FIRST venga destinata a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni;

Considerato che le risorse del FIRST effettivamente disponibili per l'anno 2011 sono pari ad € 83.846.777,00 afferenti specifici stanziamenti relativi ai PRIN, in quanto l'ulteriore importo iscritto in bilancio, pari ad € 101.070.000,00 deriva da assegnazioni FAS, disposte con delibera CIPE dell'anno 2005 e già completamente impegnate.

Considerata la necessità di assicurare:

continuità al finanziamento annuale dei PRIN;

una quota da destinare al progetto «giovani ricercatori» nell'ambito del FIRB per un importo, considerate le scarse risorse a disposizione, pari alla quota minima prevista dal citato art. 2 comma 313 della legge 24.12.2007 n. 244 (L.F. 2008)



## Decreta:

Le risorse di cui alle premesse attualmente disponibili sul FIRST per l'anno 2011, per un totale € 83.846.777,00, sono così ripartite:

1. € 75.462.100,00 per interventi del PRIN;
2. € 8.384.677,00 per interventi del FIRB destinati ad iniziative in favore di giovani ricercatori.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 11 novembre 2011

*Il Ministro:* GELMINI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011  
del MIUR. MIBAC Min. salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio  
n. 129*

12A01266

DECRETO 19 gennaio 2012.

**Abilitazione alla «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 23 febbraio 2001, con il quale l'Istituto «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Retorbido, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Padova - via Padre Ezechiele Ramin n. 1 - presso il Centro congressi Villa Ottoboni - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta del 18 febbraio 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 12 dicembre 2011 trasmessa con nota prot. 730 del 23 dicembre 2011;

## Decreta:

## Art. 1.

1. Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico», è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova - via Padre Ezechiele Ramin n. 1 - presso il Centro Congressi Villa Ottoboni, ai sensi delle disposizioni

